



Associazione Italiana Compliance

Spett.le Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi
Divisione Regolamentazione 1
Via Milano, 53
00184 ROMA

Roma, 11 giugno 2018

Oggetto: Consultazione Disposizioni su "Organizzazione, procedure e controlli" "Adeguata verifica della clientela" in materia di antiriciclaggio

Si ringrazia codesta Autorità per l'opportunità offerta di poter partecipare alla consultazione in oggetto e si formulano qui di seguito alcune considerazioni di carattere generale sui documenti sottoposti alla consultazione, prima di procedere ad una più attenta disamina delle disposizioni stesse contenute in apposite e distinte schede.

I documenti oggi in consultazione assumono per gli operatori la rilevante finalità di fornire regole chiare per la corretta applicazione delle norme di legge, attraverso disposizioni organizzative, di processo e operative, con riferimento in particolare all'Adeguata verifica della clientela, alle Segnalazioni di operazioni sospette e all'Autovalutazione.

In via generale, e prima di pervenire a osservazioni più puntuali riguardanti singoli punti dei testi, si evidenzia il deciso rafforzamento, rispetto ai documenti oggi in vigore, dell'approccio basato sul rischio che assume la caratteristica di principio cardine della regolamentazione.

A partire dall'approccio basato sul rischio sono declinati i percorsi che i destinatari delle disposizioni dovranno affrontare in tema di presidi, a partire dalle strategie assunte dal destinatario stesso e contenute nella policy aziendali, sino alle concrete declinazioni operative in tema di Adeguata verifica, conservazione, Segnalazioni sospette e Autovalutazione.

Un approccio che è peraltro correlato e coerente al principio di proporzionalità anch'esso finalizzato a rendere efficace ed efficiente in termini di gestione aziendale l'applicazione della



Associazione Italiana Compliance

regolamentazione in materia, puntando a presidiare correttamente i reali rischi e ad evitare di ingessare le attività operative.

Un approccio ormai consueto per la funzione di conformità alle norme (compliance) che, tra i suoi compiti, deve contribuire a rendere concretamente applicabili nell'organizzazione le innumerevoli regolamentazioni che disciplinano i settori bancario - finanziario, alle quali si aggiungono tutte le norme "trasversali" che riguardano anche i settori industriali e la pubblica amministrazione (anticorruzione, "privacy", D.lgs. 231/2001, ecc.).

In questo senso vanno apprezzati ed evidenziati i riferimenti contenuti nel documento laddove è precisato che le disposizioni "integrano e si applicano in modo unitario con le previsioni in materia di assetto di governo, organizzazione e controllo interno dettate da altre normative di settore".

L'approccio integrato si coniuga perfettamente con la necessità che le innumerevoli normative, alle quali i soggetti obbligati e in genere i destinatari delle norme devono adeguarsi, siano declinate dal punto di vista organizzativo in modo integrato al fine di evitare inefficienze e rischi di sanzioni.

Uno sforzo di integrazione che più in generale dovrebbe riguardare le disposizioni relative alle diverse aree normative che possono rispondere a diversi obiettivi pubblici altrettanto importanti rispetto al presidio del rischio di riciclaggio; così ad esempio in materia di trattamento dei dati personali e conservazione degli stessi.

Ulteriore aspetto da evidenziare per la sua importanza è la sempre maggiore rilevanza attribuita alla fondamentale fase del processo SOS anche per gli aspetti organizzativi, con la previsione di una figura di responsabile SOS con responsabilità di molto incrementate.

In particolare risultano rafforzati i requisiti di indipendenza, autorevolezza, professionalità del responsabile e gli obblighi di riservatezza della sua attività, nonché la procedura riguardante l'eventuale conferimento della delega a soggetti diversi dal legale rappresentante.

Venendo quindi alle specifiche disposizioni dettate dai provvedimenti in consultazione e con l'obiettivo di assicurare



Associazione Italiana Compliance

una corretta applicazione delle disposizioni in fase di emanazione, si è ricorsi ad un apposito Gruppo di lavoro Antiriciclaggio (GAR)¹ che conta al suo interno variegata esperienza con professionalità riferite a Banche, SIM, SGR, Confidi, NPL, Fiduciarie, Money Transfer, ecc.

L'esame puntuale dei documenti in consultazione ha portato all'individuazione di suggerimenti, di possibili integrazioni, di richieste di chiarimenti su alcuni punti dei documenti in esame; ciò al fine di pervenire ad una corretta e allo stesso tempo efficace applicazione delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

Operativamente si è ricorsi ad un apposito schema che riproduce la composizione dei provvedimenti in consultazione, riportando a sinistra la disposizione nella sua versione attuale e a destra, dove ritenute utili o opportune, le osservazioni, suggerimenti e le richieste di chiarimenti.

Naturalmente si resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti anche attraverso un eventuale confronto sui singoli punti evidenziati negli schemi.

L'AICOM auspica che il lavoro compiuto possa essere d'ausilio all'Autorità nella predisposizione dei documenti finali e che possa contribuire a favorire e consolidare una corretta applicazione della complessa normativa in materia.

Distinti saluti,

AICOM

Associazione Italiana Compliance

¹ Hanno partecipato alla consultazione del GAR 25 persone: (in ordine alfabetico) Manuela Barbieri (Banor SIM), Ermanno Cappa (Studio legale Cappa e associati), Michele Cappellari (Netech), Elisabetta Cerbone (Advancing Trade), Claudio Cola (AICOM), Aniello Conti (Netech), Emanuele Fossi (Federazione Toscana BCC), Manuela Di Marcantonio (Confidisystema), Marta Marini (Comitalia Compagnia Fiduciaria), Paolo Montevecchi Aurora Fronk (CNP Partners), Ugo Guarrera (BCC SI), Tommaso Ogliaro, Massimo Petrolini (Consultinvest SGR), Ettore Valsecchi (Arkès) e altre 10 persone di estrazione bancaria che hanno preferito non comparire.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Osservazioni al Documento per la consultazione

Banca d'Italia

Aprile 2018

Testo di riferimento nel provvedimento	Osservazioni
RELAZIONE ILLUSTRATIVA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1. Premessa	1. Premessa
2. Le principali novità	2. Le principali novità
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Fonti normative	Fonti normative
Destinatari	Destinatari
k) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB;	Si chiede quale sia l'autorità di vigilanza per le "le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966".
Definizioni	Definizioni
Definizioni. 4) Cliente, nota 2 a piè pagina. Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle presenti Disposizioni, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito).	Nelle operazioni di cessione di crediti bancari/finanziari i debitori ceduti acquistano la qualifica di clienti a partire dalla data di cessione o dalla data del primo contatto utile o dall'accordo? Se sì, sarebbe opportuno avere indicazioni su come si debbano comportare i destinatari in caso di pacchetti incompleti di dati utili all'identificazione, stante l'impossibilità di reperire i dati mancanti entro il limite dei 30 giorni
Definizioni. 11) Esecutore, nota 3 a piè pagina. I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori	Dato che i soggetti incaricati da un'autorità pubblica devono essere considerati "Esecutori", si chiede se i titolari effettivi debbano essere identificati e verificati coi criteri esposti nella Parte II.

<p>Definizioni. 22) Paese comunitario, 23) Paese terzo e 24) Paesi terzi ad alto rischio”. Tralasciando l’utilizzo del termine “Stato” piuttosto che “Paese”, nel Decreto si definiscono gli stati Membri come quelli appartenenti alla Comunità europea, mentre nel provvedimento si definiscono i Paesi comunitari come quelli appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Utilizzando una definizione o l’altra si vanno ad includere o escludere tre paesi: Islanda, Norvegia e Liechtenstein.</p>	<p>Potrebbe essere opportuno unificare le descrizioni o almeno specificare le motivazioni del diverso contenuto</p>
<p>Definizioni. 33) “titolare effettivo” Nella parte iniziale della definizione del provvedimento non è specificato, come nel Decreto, “a) la persona fisica o le persone fisiche diverse dal cliente ...”</p>	<p>Si chiede di chiarire la voluta differenza.</p>
<p>Definizioni. 33) “titolare effettivo” la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, “titolare effettivo <i>sub I</i>”);</p>	<p>Risulterebbe utile per i destinatari una specifica delle casistiche (oltre a quella di rapporti instaurati da società fiduciarie per i fiducianti) in cui il rapporto continuativo è instaurato dal Cliente per conto di una persona fisica.</p>
<p>Definizioni. 33) “titolare effettivo” la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, “titolare effettivo <i>sub I</i>”);</p>	<p>Si ritiene che la definizione del T.E. sub 1), che non viene poi più richiamato nel testo, risulti troppo generica. Si ritiene altresì opportuno aggiungere esempi di T.E. sub 1) oltre alle precedenti casistiche enunciate (tesoreria di gruppo, C/C omnibus, polizze collettive).</p>
<p>Definizioni. 33) “titolare effettivo” Titolare effettivo nel caso di catene di partecipazione</p>	<p>Nel Decreto si identifica il Titolare Effettivo “con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.” Nel caso non sia stato possibile identificarlo con i precedenti criteri. Si chiede di precisare, nel caso di due società, A controllata da B, se il Titolare effettivo “titolari di poteri di amministrazione o direzione” sia da riferirsi alla società A o B.</p>
<p>Definizioni. 33) “titolare effettivo”</p>	<p>Si chiedono precisazioni in merito all’individuazione del titolare effettivo per alcune “entità” diverse dalle imprese dotate di personalità giuridica (tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 c.c.), dalle persone giuridiche private e da trust espressi. Ciò con l’intento di non</p>

	<p>creare confusione operativa tra i diversi intermediari, considerato che per questi soggetti non è prevista la comunicazione nel cd. “Registro del titolare effettivo” di cui all’art. 21 D. Lgs. 231/07 e per non rendere vane le finalità previste dalla normativa di riferimento (cfr. anche “Raccomandazioni GAFI-FATF”) relativamente all’identificazione del titolare effettivo.</p>
<p>Definizioni. 33) “titolare effettivo”</p>	<p>Si chiede conferma (anche per esigenze di uniformità operativa) che, considerando anche quanto precisato dalla stessa Banca d’Italia il 21 marzo 2016, in risposta a specifici quesiti dell’ABI, per i seguenti casi si “potrebbe ritenere non esistente il titolare effettivo”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporto continuativo intestato al “Fondo Unico Giustizia”; - Rapporto continuativo intestato ad una procedura fallimentare; - Rapporto continuativo intestato ad una procedura esecutiva immobiliare; - Rapporto continuativo intestato ad un’Amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n°165/2001; - Rapporto continuativo intestato ad una eredità giacente.
<p>Definizioni. 33) “titolare effettivo”</p>	<p>Si chiede in particolare se per gli “Enti del Terzo settore” privi di personalità giuridica sia corretto effettuare il seguente ragionamento. Come previsto dal D. Lgs. n°117 del 3 luglio 2017, rientrano in tale ambito gli enti che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La normativa richiamata prevede peraltro che il patrimonio degli Enti del Terzo Settore (ETS) debba essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, se consideriamo che, secondo la definizione contenuta nel D. Lgs. n°231/07, il titolare effettivo corrisponde al/ai soggetto/i “nell’interesse” del quale o dei quali, “in ultima istanza” è instaurato un rapporto continuativo o eseguita un’operazione, in caso di rapporto continuativo/operazione con tali enti risulterebbe ragionevole ritenere che il titolare effettivo corrisponda con la categoria di soggetti nel cui interesse principale è istituito o agisce l’ente stesso.</p>

	<p>In particolare, non risulterebbe ragionevole attribuire la titolarità effettiva in capo a chi amministra/rappresenta l'ente. Se così fosse, infatti, si andrebbe a palesare un sostanziale contrasto con le finalità per cui è stato costituito lo stesso ETS. Se, ad esempio, per un'associazione di volontariato, costituita per finalità educative dei giovani, identificasse il presidente dell'associazione come titolare effettivo, si potrebbe al riguardo ritenere che si stia instaurando un rapporto continuativo nel suo interesse e non nell'interesse dei soggetti (giovani) per cui l'associazione è stata costituita e opera.</p> <p>Resta ovviamente fermo che, laddove si dovessero palesare anomalie relative alla costituzione, finalità dell'ente per cui lo stesso sembra rappresentare uno strumento per il perseguimento di interessi personali (e non ente "senza scopo di lucro", per "finalità solidaristiche", ecc.), sarà necessario applicare misure rafforzate di adeguata verifica valutando altresì l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazioni sospette.</p> <p>Analoghe considerazioni potrebbero essere effettuate per altre entità giuridiche, prive di personalità giuridica, comunque prive di un interesse privatistico, che in particolare non svolgono attività di impresa (es. parrocchia, condomini, ecc.). Anche in tali casi il titolare effettivo coinciderebbe con la categoria di soggetti nel cui interesse principale è istituito o agisce l'ente (associati, condomini, comunità, ecc.)</p>
<p>Definizioni. 33) "titolare effettivo", lettera b)</p>	<p>Si chiede di meglio chiarire la portata dei termini "in maniera univoca" e "univocamente" (cfr. art. 20 del Decreto passim), ovvero se lo stesso debba essere inteso come "in maniera sola e ben determinata", anche a fini di armonizzazione con la necessità di verificare solo sussidiariamente l'eventuale attribuzione del "controllo in ultima istanza" sul cliente medesimo.</p> <p>Al riguardo si chiede di chiarire se il titolare effettivo sub 2 debba essere individuato estendendo la verifica lungo la "catena partecipativa" del cliente, ovvero in quali condizioni esso deve essere previsto.</p>
<p>Definizioni. 33) "titolare effettivo", lettera b)</p>	<p>Nella definizione di titolare effettivo (pag. 4 e 5) è indicato che i criteri di cui agli artt. 20 e 22, c. 5 si applicano, in quanto compatibili, in caso di</p>

	società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica. Con particolare riferimento ai soggetti pubblici, si richiede se possibile di fornire una linea di indirizzo volta a meglio focalizzare quali siano i soggetti titolari di poteri di amministrazione e direzione, in particolare modo specificando se tali figure debbano essere necessariamente ricercate nel più alto livello dirigenziale/apicale di tali soggetti pubblici (tale chiarimento potrebbe essere utile anche alle strutture della Pubblica Amministrazione, a supporto delle dichiarazioni da rendere ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 22).
Persone Politicamente Esposte come definite nel d.lgs.231/07	Si chiede conferma dell'interpretazione della definizione contenuta nel d.lgs.231/07 (definizione d) Persone politicamente esposte) per cui, in merito alla "propagazione" dello status di PEP, ci si può limitare al primo livello di riscontro del legame di "familiare" o di altro notorio "stretto legame", senza ulteriori propagazioni
PARTE PRIMA	PARTE PRIMA
VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Sezione I. Il principio dell'approccio basato sul rischio	Sezione I. Il principio dell'approccio basato sul rischio
Sezione II. Criteri generali e fonti informative utili per la valutazione del rischio	Sezione II. Criteri generali e fonti informative utili per la valutazione del rischio
Criteri generali	Criteri generali
Pagina 6. Per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ⁽⁶⁾ i destinatari considerano i criteri generali di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto antiriciclaggio che fanno riferimento alle caratteristiche o alla condotta del cliente oppure alle specificità dell'operazione o del rapporto continuativo.	Si suggerisce di sostituire le congiunzioni "o" e "oppure" col termine "e".
Pagina 6, nota 5 a piè pagina (5) Nota per la consultazione pubblica. Si intende far riferimento al documento previsto dalla Sezione III dello schema di	Nel riferimento si cita la "Sezione III" senza indicare la relativa "Parte" del documento (ci sono tre "Sezione III).

disposizioni riguardante l'organizzazione, le procedure e i controlli interni, sempre in materia antiriciclaggio, anch'esso oggetto di consultazione pubblica.	
Criteria generali di valutazione concernenti il cliente	Criteria generali di valutazione concernenti il cliente
Pagina 7, primo paragrafo Nell'identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente, i destinatari considerano anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore.	E' previsto che destinatari, nell'identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente, considerino anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore. Con riferimento alla casistica in cui il titolare effettivo (ed eventualmente l'esecutore) siano anch'essi direttamente clienti del soggetto obbligato, si ritiene opportuno avere una indicazione circa l'eventuale necessità di "mettere in relazione" i relativi "profili di rischio".
Criteria generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione	Criteria generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione
Pagina 7, secondo paragrafo I destinatari valutano la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e/o del titolare effettivo, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili (es. la capacità reddituale e patrimoniale) e della natura e dello scopo del rapporto.	Tra i criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione, è previsto che i destinatari effettuino le proprie valutazioni anche in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e/o del titolare effettivo tenendo conto di tutte le informazioni disponibili. Con riferimento al profilo economico del titolare effettivo, potrebbe risultare opportuno integrare le disposizioni in parola rappresentando il grado di correlazione tra la necessità di acquisire (in particolare modo ove non immediatamente disponibili) informazioni relative al profilo economico del titolare effettivo e gli obblighi in capo al cliente ex art. 22.
Fonti informative utili alla valutazione del rischio	Fonti informative utili alla valutazione del rischio
Sezione III. Profilatura della clientela	Sezione III. Profilatura della clientela
Pagina 8, secondo paragrafo In ogni caso, l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre validata dal destinatario, anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informatico.	Si ritiene operativamente eccessivo che la classe di rischio assegnata dagli strumenti informatici di ausilio debba SEMPRE essere validata. Al riguardo la disposizione potrebbe essere limitata alle sole classi di rischio più elevate.
Pagina 8, secondo paragrafo L'abbassamento del livello di rischio o dei controlli da parte degli operatori deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto.	Si suggerisce che all'aggettivo 'eccezionali' sia aggiunto "regolamentati dall'OFG". Tale modifica risulterebbe coerente con la previsione di un documento che descriva in maniera analitica e motivata le scelte adottate dal soggetto sottoposto. Ciò consentirebbe per altro l'individuazione ex ante

	delle condizioni e dei parametri ammessi per una riduzione del presidio del livello di rischio, evitando perciò approcci personalizzati sulla specificità di isolati casi identificati ex post, per giunta definiti discrezionalmente dal singolo operatore.
Pagina 9, secondo paragrafo Per i destinatari appartenenti ad un gruppo, quando la profilatura del cliente non è accentrata, ...	Si chiede di precisare se per “profilatura del cliente accentrata” si intenda che essa sia eseguita tenendo conto di tutti i rapporti e le operazioni del cliente indipendentemente dal singolo destinatario, come se il Gruppo sia un’unica entità.
PARTE SECONDA	PARTE SECONDA
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA	OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
	Si suggerisce di integrare le Disposizioni con istruzioni a supporto dell'applicazione degli obblighi di astensione, in particolare modo ove la stessa debba essere attivata per un rapporto continuativo in essere.
	Tra le misure previste a pag. 14 per la verifica delle informazioni sul titolare effettivo, sono identificate molteplici fonti affidabili e indipendenti. Si chiedono indicazioni in tema di conservazione di tali informazioni (i tracciati AUI ancora in uso presso la quasi totalità dei soggetti destinatari prevedono quale elemento tassativo la presenza delle informazioni relative al documento di riconoscimento).
	Si chiede di chiarire come debba essere attuata l’adeguata verifica nel caso di operazioni interbancarie non regolate su conto corrente di corrispondenza (situazione prevalente e coincidente con quella in cui i fondi sono scambiati mediante accompagnamento di messaggio Swift e per il tramite di società di regolamento).
Sezione I. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela	Sezione I. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
Pagina 10, secondo paragrafo Non è richiesta l’adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all’organizzazione, al funzionamento e all’amministrazione dei destinatari, ...	Si chiede di confermare che tra le attività per le quali NON è richiesta AV, rientrano quelle connesse all’incasso delle quote sociali che le imprese sono chiamate a versare per avere accesso alla garanzia del Confidi.
Pagina 10, settimo paragrafo Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto	Nell’attività di recupero crediti accade che, dopo aver preso un accordo con un debitore, esso si renda irreperibile e non invii la documentazione richiesta,

<p>continuativo ovvero non eseguono l'operazione (cfr. art. 42 del decreto antiriciclaggio). Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, essi pongono fine al rapporto.</p>	<p>ma allo stesso tempo inizi a pagare. Capita altresì che si ricevano pagamenti spontanei da soggetti con cui non si è entrati in contatto e che risultano irreperibili. In questi casi risulta impossibile rispettare l'obbligo di astensione atteso che il core business dell'intermediario NPL è appunto la riscossione del credito. Quale comportamento è da tenere da parte dell'intermediario?</p>
<p>Sezione II. Ambito di applicazione</p>	<p>Sezione II. Ambito di applicazione</p>
<p>Pagina 11, quinto paragrafo. I destinatari adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda necessaria in conseguenza di modifiche normative ovvero in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente.</p>	<p>Tale disposizione non era presente nel precedente Provvedimento. Si domanda cortesemente se per "mutato livello di rischio" possa intendersi una modifica della classe di rischio. Inoltre si vorrebbe proporre la precisazione che il mutamento debba essere peggiorativo (cioè con spostamento da profilo di rischio irrilevante/basso a medio), al fine di escludere l'onere della somministrazione dell'adeguata verifica anche nel caso in cui il cliente fuoriesca dal regime di rafforzata verifica per posizionarsi in classi di rischio inferiore.</p>
<p>Sezione III. L'identificazione del cliente e dell'esecutore</p>	<p>Sezione III. L'identificazione del cliente e dell'esecutore</p>
<p>Pagina 11, ultimo paragrafo. Se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, e quindi opera attraverso le persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo, l'identificazione va fatta nei confronti: del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese</p>	<p>Si chiede se l'introduzione, tra i dati da raccogliere per il cliente, dei "fini perseguiti" insieme o in alternativa all' "attività svolta" è da correlare ad ogni tipologia di azienda o riferibile solo a entità quali: onlus, trust, fiduciarie, non-profit, ecc.</p>
<p>Pagina 11, ultimo paragrafo. nel caso di organizzazioni <i>non profit</i>, andrà acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (es. vittime di catastrofi naturali e di guerre); in caso di <i>trust</i>, i destinatari acquisiscono copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo, al fine di raccogliere e monitorare nel continuo le informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite, all'identità dei beneficiari e del <i>trustee</i>, alle modalità di esecuzione del <i>trust</i> e a ogni altra caratteristica del medesimo</p>	<p>Ferme restando le considerazioni sopra riportate relative al titolare effettivo, si ritiene opportuno, in ragione di quanto previsto dal D. Lgs. n°117 del 3 luglio 2017, far riferimento agli "enti del terzo settore" e non alle "organizzazioni non profit".</p>

<p>Pagina 11, ultimo paragrafo. in caso di <i>trust</i>, i destinatari acquisiscono copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo, al fine di</p>	<p>Si fa presente che non è sempre possibile individuare una “ultima versione dell'atto istitutivo”, perché eventuali modifiche allo stesso possono essere apportate mediante documenti successivi a latere, annotati nei registri del Trustee (quale il Libro degli eventi). Non sussiste al riguardo alcun obbligo di deposito di alcuna documentazione.</p>
<p>Pagina 11, ultimo paragrafo. in caso di <i>trust</i>, i destinatari acquisiscono copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo, al fine di raccogliere e monitorare nel continuo le informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite, all'identità dei beneficiari e del <i>trustee</i>, alle modalità di esecuzione del <i>trust</i> e a ogni altra caratteristica del medesimo</p>	<p>Si ritiene opportuno chiarire cosa si intenda per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “finalità in concreto perseguite” - “modalità di esecuzione”
<p>Pagina 11, ultimo paragrafo. in caso di <i>trust</i>, i destinatari acquisiscono copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo, al fine di raccogliere e monitorare nel continuo le informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite, all'identità dei beneficiari e del <i>trustee</i>, alle modalità di esecuzione del <i>trust</i> e a ogni altra caratteristica del medesimo</p>	<p>Si chiede se sia corretto intendere che l'identità del disponente e del guardiano non sono elementi utili all'adeguata verifica).</p>
<p>Sezione IV. L'identificazione del titolare effettivo</p>	<p>Sezione IV. L'identificazione del titolare effettivo</p>
<p>Sezione V. La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo</p>	<p>Sezione V. La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo</p>
	<p>In considerazione del fatto che i dati dell'apposita sezione del registro delle imprese non possono, all'evidenza, che rispecchiare quanto documentato dagli amministratori del cliente e che detti obblighi sono presidiati da conseguenze civili e penali in caso di inottemperanza (cfr. art. 21 e art. 22.2 del Decreto), si chiede di confermare che i dati stessi, nei casi di attribuzione di un profilo di rischio non alto, costituiscono fonte necessaria e sufficiente per l'assolvimento dell'obbligo di verifica in parte qua (e ciò anche in considerazione di quanto previsto nella Parte Terza, Sezione II. Misure semplificate circa la “dichiarazione di conferma” da parte del cliente).</p>
<p>Sezione VI. L'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali</p>	<p>Sezione VI. L'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali</p>
<p>Pagina 14, quarto paragrafo la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;</p>	

	Si ritiene opportuno avere esemplificazioni sulle tipologie di relazione tra il cliente ed il titolare effettivo da rilevare, in modo da rendere più semplice la loro codifica e l'imputazione a sistema.
Pagina 14, quarto paragrafo la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;	Nel documento in consultazione appare spesso l'indicazione di TITOLARE EFFETTIVO DI RAPPORTO (come in questo estratto) e RINNOVO dell'ADEGUATA VERIFICA DI RAPPORTO. Si chiede il titolare effettivo e l'adeguata verifica sono sempre sicuramente da intendersi riferiti al cliente.
Sezione VII. Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo	Sezione VII. Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo
	Sarebbe importante venissero fornite indicazioni su come gestire le somme che le banche hanno riversato in "conti infruttiferi" secondo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione V (Prot. DT 57889) del 30/07/2013. Con tale circolare, infatti, furono date indicazioni su come effettuare la cd. "procedura di restituzione" di cui all'art. 23, comma 1 bis D. Lgs. n°231/07, ora non più vigente. Le Banche hanno però necessità di sapere come gestire le somme che adesso risultano appostate su tali conti infruttiferi (riversamento al fondo dei conti dormienti, restituzione alla clientela?) così come quelle che dovessero presentarsi a seguito di un'eventuale astensione con chiusura rapporti ai sensi del nuovo art. 42 D. Lgs. n°231/07.
Pagina 15, secondo paragrafo I destinatari tengono conto del rischio di frodi connesse al furto di identità elettronica dovuto al progressivo consolidamento dell'offerta di servizi bancari attraverso Internet	Si suggerisce di sostituire il termine "bancari" con i termini "bancari e finanziari".
Pagina 15, terzo paragrafo - acquisiscono i dati identificativi del cliente e ne effettuano il riscontro su una copia – ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente;	Si suggerisce l'inserimento tra le modalità della PEC per i clienti che sono obbligati ad averla per altra normativa.

Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza	Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza
PARTE TERZA	PARTE TERZA
OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA	OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA
	<p>Si ritiene opportuno specificare più nel dettaglio, come si intende debba essere condotta l'adeguata verifica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pubbliche amministrazioni • Intermediari finanziari <p>data la notevole differenza di questi soggetti rispetto ai soggetti ai quali, fino ad ora, è stata applicata l'adeguata verifica.</p>
	<p>Si chiede di specificare più precisamente quali siano i fattori di rischio da prendere in considerazione per clienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pubbliche amministrazioni • Intermediari finanziari
	<p>Si chiede di specificare in quali casi si possa applicare l'adeguata verifica semplificata in caso di Clientela "ordinaria", esclusi cioè PP.AA., Destinatari e Società quotate in borsa.</p> <p>Per esempio fattispecie di clientela come le persone fisiche residenti in Italia ed a reddito fisso, studenti, cointestazioni tra parenti stretti, oppure casi specifici come i condomini, procedure concorsuali ed esecutive, eredità giacenti, eccetera.</p> <p>Inoltre si chiede se sia possibile applicare tale principio anche per clienti società, controllati da un intermediario finanziario o PP.AA. destinatario delle presenti disposizioni.</p>
Sezione I. Principi generali	Sezione I. Principi generali
	<p>Si chiede di poter applicare misure semplificate di adeguata verifica agli enti indicati negli elenchi pubblicati dal MEF ex D.M. 27.06.2017 n. 112625 in materia di disciplina della scissione dei pagamenti (cfr. art. 17-ter commi 1 e 1-bis del DPR 633/1972 e successive modificazioni - c.d. split payment), e ciò anche in considerazione dell'effetto costitutivo ai medesimi attribuito, allo scopo di assicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti, dalla Circolare ADE 27/E del 07.11.2017.</p>
Sezione II. Misure semplificate di adeguata verifica	Sezione II. Misure semplificate di adeguata verifica

<p>Pagina 17, Identificazione del Titolare Effettivo in caso di Pubblica Amministrazione</p>	<p>Si chiede con quali criteri si debba identificare il Titolare effettivo di una pubblica amministrazione. In questi casi, per assurdo, non sarebbe quasi mai applicabile l'adeguata verifica semplificata in quanto il Titolare effettivo risulterebbe PEP.</p>
<p>Pagina 18, secondo paragrafo. L'aggiornamento dei dati deve in ogni caso essere condotto almeno ogni cinque anni;</p>	<p>Si ritiene opportuno eliminare tale inciso, in ragione di quanto previsto dal provvedimento in consultazione riguardante l'organizzazione, le procedure e i controlli interni in materia antiriciclaggio, secondo il quale i destinatari devono definire le scelte che "in concreto vogliono compiere sui vari profili in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati", anche alla luce dell'esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio.</p> <p>Si ricorda altresì che nel provvedimento in discussione già si fornisce un criterio generale relativo all'aggiornamento dei dati e delle informazioni già acquisite, ispirato al principio di responsabilizzazione (accountability) del destinatario laddove, nell'ultimo paragrafo della sez. VII, della Parte II si precisa "L'aggiornamento va comunque effettuato quando risulti al destinatario che non sono più attuali le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica".</p>
<p>PARTE QUARTA</p>	<p>PARTE QUARTA</p>
<p>OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA</p>	<p>OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA</p>
<p>Sezione I. Principi generali</p>	<p>Sezione I. Principi generali</p>
<p>Sezione II Misure rafforzate di adeguata verifica</p>	<p>Sezione II Misure rafforzate di adeguata verifica</p>
<p>Pagina 20, sesto paragrafo - la destinazione dei fondi;</p>	<p>Si propone di sostituire con "la provenienza e/o la destinazione dei fondi".</p>
<p>Pagina 21, primo paragrafo I destinatari applicano le misure rafforzate di adeguata verifica previste nella Sezione II quando il cliente e/o il titolare effettivo del cliente siano residenti o abbiano sede in paesi terzi ad alto rischio.</p>	<p>Si fa notare che per alcune tipologie di operazioni (ad es. le garanzie prestate dai confidi) non è possibile chiudere il rapporto laddove enti con sede in paesi ad alto rischio entrino nella compagine del cliente, a vario titolo, successivamente alla instaurazione del rapporto.</p>
<p>Pagina 21, quarto paragrafo</p>	

D. nella richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo.	Si chiede, per maggior chiarezza, di inserire, riprendendolo dal documento EBA, non solo la prescrizione, ma anche il motivo della prescrizione stessa, cioè: "al fine di garantire che il dirigente di alto livello sia consapevole del rischio a cui l'impresa è esposta e che possa assumere una decisione informata al riguardo."
Sezione III. Clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio	Sezione III. Clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio
Sezione IV. Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un paese terzo	Sezione IV. Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un paese terzo.
Sezione V. Persone Politicamente Esposte	Sezione V. Persone Politicamente Esposte
Pagina 23 sesto paragrafo: A tal fine, in caso di rapporti continuativi, i destinatari acquisiscono un'attestazione del cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni di altri intermediari, ove rilasciate.	Si chiede di specificare più nel dettaglio cosa debba contenere tale attestazione.
Sezione VI. Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate	Sezione VI. Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.
PARTE QUINTA	PARTE QUINTA
ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA	ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
Sezione I. Ambito di applicazione e responsabilità	Sezione I. Ambito di applicazione e responsabilità
Pagina 25, lettera a) punti 1. 2 e 3.. a) soggetti terzi che possono effettuare tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante dell'operatività, che sono i seguenti:	Si chiede se, previa adeguata e documentata valutazione del caso concreto, possano essere equiparate ai soggetti indicati nella nota 24 anche le società di agenzia nelle quali il destinatario detenga una quota di partecipazione o l'indicazione di cui alla nota 24 deve intendersi tassativa?
Pagina 25, lettera b), punto3). 3) collaboratori esterni che, in virtù di apposita convenzione, operano in nome e per conto dei destinatari nel proporre alla clientela la sottoscrizione di contratti riconducibili all'attività istituzionale degli stessi.	1. Per il recupero crediti i destinatari utilizzano sia una rete esattiva che società di call center (del gruppo o meno) che possono essere ex 115 TULPS. Si chiede se sia corretto identificare gli esattori quali collaboratori esterni e gli operatori del call center come fornitori di un servizio esternalizzato

In particolare, si tratta dei collaboratori esterni che propongono, in nome e per conto di intermediari, la sottoscrizione di contratti relativi al credito al consumo ovvero di contratti di leasing (o di factoring).	equiparabili a dipendenti/soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione del destinatario? 2. Essendo entrambi i soggetti destinatari della normativa, qualora riscontrassero elementi di anomalia, devono segnalare al loro responsabile SOS o al responsabile SOS del committente?
Sezione II. Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi	Sezione II. Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi
PARTE SESTA	PARTE SESTA
RAPPORTI E OPERAZIONI TRA DESTINATARI	RAPPORTI E OPERAZIONI TRA DESTINATARI
PARTE SETTIMA	PARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLEGATO 1	ALLEGATO 1
Fattori di basso rischio	Fattori di basso rischio
Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:	Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:
Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:	Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:
Fattori di basso rischio geografici:	Fattori di basso rischio geografici:
ALLEGATO 2	ALLEGATO 2
Fattori di rischio elevato	Fattori di rischio elevato
Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:	Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:
Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:	Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

Fattori di rischio elevato geografici:	Fattori di rischio elevato geografici:
ALLEGATO 3	ALLEGATO 3
Procedura di video-identificazione	Procedura di video-identificazione